

OGGETTO: RISCOSSIONE E RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.

Cognome e Nome		Presente
1.	MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2.	BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3.	MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4.	DEMARIA Imelda - Assessore	Sì
5.	MORERO Vanessa - Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art.10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 dell'11.08.2014, si è espresso in materia di abrogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali;

- Che il comma 2 bis del citato articolo introdotto in sede di conversione dispone che negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della Legge 15 Novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del medesimo articolo, per tutti gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge 08.06.1962, n. 604, e successive modificazioni è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

- Che in base alle disposizioni suddette, è stata abolita la quota dei diritti di segreteria (rogito) in favore dei segretari comunali, con le seguenti eccezioni:

- a) Segretari che non hanno la qualifica dirigenziale;
- b) Segretari che operano nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che nel Comune di Bricherasio non ci sono dipendenti con qualifica dirigenziale;

RITENUTO di tenere conto della richiamata normativa (D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014) per la liquidazione dei diritti di rogito a favore del Segretario Comunale, come di seguito indicato:

percepiscono i diritti di rogito:

- I segretari della fascia C;
- I segretari delle fasce A e B ma solo se nell'Ente in cui operano non è impiegato personale di qualifica dirigenziale.

Di conseguenza, non percepiscono i diritti i Segretari delle fasce A e B se nei loro enti è presente personale dirigente.

Il criterio di ripartizione è il seguente:

- Si dividono i diritti, Comune e segretario ufficiale rogante;
- Il valore dei diritti di rogito percepibili dal segretario è pari ad *“un quinto dello stipendio di godimento”*.

Per effetto dell'art. 10 del DL 90/2014 (il cui primo comma ha abrogato il comma 4 dell'art. 41 della legge 312/1980, mentre il secondo comma ha riscritto l'art. 30 comma 2 della legge 734/1973) è scomparso ogni riferimento ai parametri numerici del 75% e del 90% che, moltiplicati tra loro, davano la quota del 67,50% dell'ufficiale rogante.

Oggi, l'unico parametro numerico con il quale calcolare la quota di competenza del segretario è dato dal "*quinto dello stipendio in godimento*".

Il comma 2-bis dell'art. 10 del decreto non rinvia a regolamenti attuativi ministeriali o del singolo Ente. Pertanto, trova immediata applicazione.

Ai contratti rogati fino al 24 giugno 2014 si applica la ripartizione previgente con il parametro del 67,50% ed il tetto del 30% dello stipendio in godimento.

CONSIDERATO che il Decreto 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni riparto inerente i diritti di segreteria, mentre la Legge 114/2014 di conversione ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate;

VISTO che la citata Legge è entrata in vigore il 19 agosto (per cui essa ha decorrenza solo da tale data), mentre per gli atti rogati nel periodo dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 90/2014) al 18 agosto 2014 (giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge 114), i diritti di segreteria devono essere incamerati al 100% dal Comune, non potendosi riconoscere alcunché al Segretario e allo Stato, in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014 (antecedente alla conversione in legge);

RICORDATO che la nuova disciplina, introdotta dalla legge di conversione, si applicherà a partire dagli atti rogati dal 19 agosto 2014, mantenendo (come già previsto dal decreto legge) la totale esclusione dello Stato da ogni riparto, per cui i diritti di segreteria spetteranno – per il rogito di atti pubblici amministrativi ed autenticazione di scritture private – ai Segretari:

- Che non hanno qualifica dirigenziale,
- Che svolgono funzioni in Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (indipendentemente dalla qualificazione per fasce del Segretario);

per i contratti successivi al 19 agosto 2014 trova applicazione il nuovo criterio di suddivisione con il solo tetto di 1/5 dello stipendio.

In conclusione:

- I diritti di segreteria sono attribuiti al 100% al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "*stipendio in godimento*";
- Raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune;
- L'art. 41 della Legge n. 312 dell'11/07/1980 è abrogata e la misura percentuale da attribuire al Segretario comunale è ora disciplinata dall'art. 30, comma 2 bis della Legge 734/1973;
- Il provento dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune;

- Al Ministero non viene più attribuita la quota del 10%;

VISTO che il comma 2-quater della citata norma riscrive l'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U.E.L., trasformando la precedente facoltà del Segretario di rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte in un obbligo: *“roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte”*;

RITENUTO che l'anzidetto termine “roga” implichi un obbligo, senza la possibilità di rifiutarsi adducendo mancanza di competenze, mentre la frase “su richiesta dell'Ente”, costituisca un passaggio scritto male in quanto, seppur tale locuzione preluda ad una facoltà di richiedere al Segretario il rogito degli atti, le possibili conseguenze di una simile prassi potrebbero comportare che la Corte dei Conti (in futuro) rilevi un'ipotesi di danno erariale nel caso in cui, in relazione ad un atto in cui è parte il Comune, tanto più se di importo rilevante (come spesso sono quelli di natura immobiliare), non si sia proceduto a richiederne il rogito al Segretario comunale (facendo invece ricorso ad un notaio);

CONSIDERATO di deliberare il riconoscimento al Segretario del 100% dei diritti in oggetto, sino a future modifiche normative od a interpretazioni ufficiali differenti, sia perché il limite massimo viene ridotto ad 1/5, sia perché ora i Segretari divengono obbligatoriamente titolari della funzione di rogito relativamente a tutti gli atti in cui è parte il Comune (compresi quelli immobiliari);

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di stabilire che, relativamente agli atti rogati ed autenticati dal Segretario Comunale a partire dal 19 agosto 2014, i diritti di segreteria a quest'ultimo spettano sino ad 1/5 dello stipendio al 100%, mentre la quota eccedente tale quinto verrà introitata al 100% dal Comune;
2. Di prendere atto che i diritti di cui sopra spettano:
 - Indistintamente a tutti i Segretari di fascia C,

- Ai Segretari delle fasce A e B quando il Comune non dispone di dipendenti con qualifica dirigenziale (nel Comune di Bricherasio non ci sono dipendenti con qualifica dirigenziale);
- 3. Di dare altresì atto che – come in ultimo ribadito dalla Deliberazione 29 marzo 2012, n. 27/2012/PAR, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Sardegna – relativamente alla liquidazione, da parte del Comune, dei diritti di rogito, l'Irap relativa non è a carico del Segretario Comunale bensì del Comune medesimo, quale datore di lavoro;
- 4. Di liquidare mediante determina trimestrale i diritti di rogito sui contratti rogati dal Segretario Comunale nella misura del 100% dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella “D” allegata alla Legge 604/62, fino alla concorrenza del quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale;
- 5. Di dare atto che, raggiunta la soglia del quinto dello stipendio del Segretario Comunale, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del Comune;
- 6. Di dare atto che l'art. 41 della Legge n. 312 dell'11/07/1980 è abrogato e la misura percentuale da attribuire al Segretario Comunale è ora disciplinata dall'art. 30, comma 2 bis della Legge 734/1973;
- 7. Di dare atto che il provento dei diritti di segreteria, ad eccezione dei diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, è attribuito integralmente al Comune.

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

RR/ra/cl

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ZULLO dott. Raffaele

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-mar-2015

Bricherasio, li 19-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

☐ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 04-mar-2015 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 04/03/2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 04-mar-2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 04-mar-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele